

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

07 DIC. 2001

=====

07 DIC. 2001

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPACENTI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: FORMISANO - IANNARILLI -

DELIBERAZIONE N° 1872

Approvazione del testo aggiornato della tariffa delle
tasse sulle concessioni regionali, L.R. 2 maggio 1980 n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, aggiornato con
OGGETTO: le modificazioni ed integrazioni apportate dalla normativa regionale.
Approvazione degli importi delle voci di tariffa espressi in Euro e aggiornati con la riduzione del 17% prevista per il
primo anno del triennio 2002-2004.



OGGETTO: Approvazione del testo aggiornato della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, L. R. 2 maggio 1980 n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, aggiornato con le modificazioni ed integrazioni apportate dalla normativa regionale. Approvazione degli importi delle voci di tariffa espressi in Euro e aggiornati con la riduzione del 17% prevista per il primo anno del triennio 2002-2004;

Autorizzazione alla pubblicazione del suddetto testo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La Giunta Regionale

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie

- VISTA la Legge regionale 2 maggio 1980 n.30 e successive modificazioni concernente "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali" e la tariffa annessa alla suddetta legge;
- VISTA la Legge regionale 7 dicembre 1990 n.87, Titolo II, art.9 e art.44 "norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca" che ha modificato la classificazione delle licenze di pesca riportata alla voce 18 e le note della stessa voce di tariffa;
- VISTA la Legge regionale 18 maggio 1998 n.14, art.34 che ha recepito per la voce di tariffa n.16 per le aziende faunistiche-venatorie e per le aziende agro-turistiche-venatorie la classificazione delle zone svantaggiate e/o depresse riconosciute tali ai sensi dell'art.3 paragrafi 4 e 5 della Direttiva CEE n.75/268 e successive modificazioni;
- VISTA la Legge regionale 7 giugno 1999 n.7, art.9, comma 1, che a decorrere dal 1° gennaio 1999 ha sospeso l'applicazione della Legge regionale 2 maggio 1980 n.30 e successive modificazioni, delle voci della tariffa annessa ai nn.:5 (punto2), 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47;
- VISTA la Legge regionale 7 giugno 1999 n.7, art.9, comma 11 che ha aggiornato l'importo della tassa sulle concessioni regionali della voce di tariffa n.17 punto 1 lettere a) e b) di cui alla Legge regionale del 2 maggio 1980 n.30 e successive modificazioni;
- VISTA la L.R. 22 giugno 1999 n.9, art.43, "legge sulla montagna", come modificato dall'art.22 della L.R. 3 gennaio 2000 n.1 e dall'art.17 della L.R. 13/4/2000 n°20, che ha variato l'importo della tassa di rilascio e della tassa annuale della voce di tariffa n.18, limitatamente alla licenza di tipo B e per i casi contemplati nello stesso articolo;
- VISTA la Legge regionale 27 gennaio 2000 n.10 "disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo e di altri organi operanti in materia" che ha modificato la voce di tariffa n.23 della L.R. 30/80;
- VISTA la Legge regionale 16 febbraio 2000 n.12, art.13 che a decorrere dal 1 gennaio 2000 ha sospeso l'applicazione della voce di tariffa n°24 bis della Legge regionale 2 maggio 1980 n. 30 e successive modificazioni;

VISTA la Legge regionale 12 gennaio 2001 n.2, art.15 che a decorrere dal 1° gennaio 2001 ha sospeso l'applicazione della voce di tariffa n.7 della Legge regionale 2 maggio 1980 n.30 e successive modificazioni ;

VISTA la Legge regionale 10 maggio 2001 n.11, art.26 che ha ridotto gli importi della tassa di rilascio e della tassa annuale della voce di tariffa n.27 della Legge regionale 2 maggio 1980 n.30 e successive modificazioni;

VISTA la Legge regionale n.10 del 10 maggio 2001, art.239 che ha sostituito il comma n.2 della nota della voce di tariffa n.4 della Legge regionale 2 maggio 1980 n.30 e successive modificazioni;

VISTA la Legge regionale 10 maggio 2001 n.10, art.5 che riduce del 17% annuo per il triennio 2002-2004 gli importi di tutte le voci di tariffa allegata alla Legge regionale 2 maggio 1980 n.30 e successive modifiche;

CONSIDERATO che a seguito dei provvedimenti normativi sopra riportati il testo della tariffa annessa alla Legge regionale 2 maggio 1980 n.30, pubblicato sul supplemento ordinario n.1 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.35 del 20 dicembre 1995, risulta profondamente modificato;

PRESO ATTO quindi, per agevolare l'applicazione, della necessità di aggiornare detto testo con le modifiche apportate dalle leggi regionali, su indicate;

PRESO ATTO anche della necessità, ai sensi del D.Lgs 24 giugno 1998 n. 213, di esprimere in Euro gli importi delle tasse di concessioni regionali di cui alla L.R. 2 maggio 1980 n.30 e successive modificazioni;

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA




- 1) Di approvare il testo aggiornato della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, con le modificazioni ed integrazioni apportate dalla normativa regionale indicata nelle premesse;
- 2) Di approvare gli importi delle voci di tariffa espressi in Euro e aggiornati con la riduzione del 17% prevista per il primo anno del triennio 2002-2004;
- 3) Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORAGE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



11 DIC. 2001

ALLEG. alla DELIB. N. 1872
 DEL 7 DIC. 2001

Si presento atto i competo da 14 gg

TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

In vigore dal 1/1/2002 determinata ai sensi dell'art.5 L.R. 15/5/2001 n°10 Art.5 (Riduzione delle tasse di concessione regionale).
 Nel corso del triennio 2002-2004, gli importi delle singole voci delle tasse di concessione regionali sono ridotte del 17%, con effetto dal 1/1/2002, del 17% con effetto dal 1/1/2003 e di un ulteriore 17% con effetto dal 1/1/2004, fino alla concorrenza della misura massima di riduzione del 51%.

**TITOLO I
 IGIENE E SANITA'**

Numero d'ordine	D.P.R. 61/121 (D.P.R. 72/641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio Tariffa ridotta del 17% (*) Lire	Tariffa in Euro	Tassa annuale Tariffa ridotta del 17% (*) Lire	Tariffa in Euro
1	15	<p>Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione:</p> <p>a) fino a 5.000 abitanti</p> <p>b) da 5.001 a 10.000 abitanti</p> <p>c) da 10.001 a 15.000 abitanti</p> <p>d) da 15.001 a 40.000 abitanti</p> <p>e) da 40.001 a 100.000 abitanti</p> <p>f) da 100.001 a 200.000 abitanti</p> <p>g) da 200.001 a 500.000 abitanti</p> <p>h) superiori a 500.000 abitanti</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n°4, art.1, 2° comma, lettera n.</p> <p>NOTA: la tassa è riferita non soltanto alle concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche alle concessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari.</p> <p>La concessione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell'art.109 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n°1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto la tassa è dovuta, anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso comune. La tassa non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacie entro i limiti della stessa sede, ai sensi del 2° comma del citato art.109 e dell'art.28 del Regolamento 30 settembre 1938, n°1706.</p> <p>La tassa di esercizio deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacia legittima e privilegiata</p> <p>Analogamente la tassa annuale è dovuta per l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo comma dell'art.369 del suddetto testo unico.</p> <p>La tassa è raccolta alla misura di un quarto di quella dovuta dai titolari della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'art.116 del citato testo unico.</p>	<p>373.500</p> <p>1.117.180</p> <p>2.232.700</p> <p>3.570.660</p> <p>5.353.500</p> <p>7.139.660</p> <p>11.153.540</p> <p>17.845.000</p>	<p>192,90</p> <p>576,98</p> <p>1.153,09</p> <p>1.844,09</p> <p>2.764,85</p> <p>3.687,33</p> <p>5.760,32</p> <p>9.216,17</p>	<p>74.700</p> <p>224.100</p> <p>448.200</p> <p>7.15.460</p> <p>1.074.020</p> <p>1.430.920</p> <p>5.760,32</p> <p>3.570.660</p>	<p>38,58</p> <p>115,74</p> <p>231,48</p> <p>389,50</p> <p>554,69</p> <p>739,01</p> <p>1.152,24</p> <p>1.844,09</p>

(*) Importi in vigore per l'anno 2002. Per l'anno 2003 e 2004 va calcolato l'ulteriore riduzione del 17%, annuo (fino alla concorrenza della misura massima di riduzione del 51%)

Numero d'ordine	D.P.R. 6/12/1972 (D.P.R. 72/841)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio, tariffa incisa del 17% (1) Lire	Tariffa in Euro	Tassa annuale, Tariffa fidejussoria del 17% (1) Lire	Tariffa in Euro
		<p>Non è dovuta tassa di rilascio per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del 1° comma dell'art.129 del citato testo unico, né nel caso previsto dal 2° comma dell'art.68 del Regolamento 30 settembre 1938, n°1706; è dovuta, bensì la tassa annuale di esercizio.</p> <p>Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie intramoeniale a finalità di vendita al pubblico da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle istituzioni ospedaliere dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale (Legge 23 dicembre 1978 n°833).</p> <p>Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza.</p> <p>Oltre alla tassa di concessione, i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale, ai sensi dell'art.128 del testo unico delle leggi sanitarie, nella seguente misura:</p>				
		nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.....	£. 28.000			
			Eu. 14,46			
		nei comuni con popolazione da 10.001 a 40.000 abitanti.....	£. 46.000			
			Eu. 23,76			
		nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti.....	£. 91.000			
			Eu. 47,00			
		nei comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti.....	£. 224.000			
			Eu. 115,69			
		nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.....	£. 314.000			
			Eu. 162,17			
		I titolari di farmacie non rurali sono tenuti inoltre, al pagamento di un contributo annuo, ai sensi della Legge 22 novembre 1954, n°1107, nella seguente misura:				
		nei comuni con popolazione da 5.000 abitanti a 10.000 abitanti.....	£. 65.000			
			Eu. 28,41			
		nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti.....	£. 68.000			
			Eu. 35,12			
		nei comuni con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti.....	£. 134.000			
			Eu. 69,21			
		nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti.....	£. 266.000			
			Eu. 138,93			
		nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.....	£. 537.000			
			Eu. 277,34			

(1) Importi in vigore per l'anno 2002. Per l'anno 2003 e 2004 va calcolato l'ulteriore riduzione del 17% annuo fino alla concorrenza della misura massima di riduzione del 61%

Numero d'ordine	D.P.R.	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTIVA TASSA	Tassa di rilascio. Tariffa ridotta del 17% (1) Lire	Tariffa in Euro	Tassa annuale. Tariffa ridotta del 17% (1) Lire	Tariffa in Euro
61/121 D.P.R. 72(841)						
2	22 (10)	<p>Le tasse ed il contributo, calcolati in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT, vanno corrisposti entro il 31 gennaio di ciascun anno.</p> <p>Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di produzione e di smercio di acque minerali, naturali od artificiali (art.198, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie e successive modificazioni): D.P.R. 24 luglio 1977, n°616 art.27, lettera f. NOTA: L'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione (art.4 del Regolamento 28 settembre 1919, n.1924). Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione, occorrono distinte autorizzazioni di produzione o di smercio (art.5 del Regolamento n.1924 del 1919 sopra citato). Qualunque modificazione deve essere utilizzata con un nuovo decreto da assoggettarla a tassa.</p>	3.019.540	1.559,46		
3	24(11)	<p>Autorizzazione all'impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche (art.30 del D.P.R. 19 maggio 1958 n°719); D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, art. 27, lettere e) ed f).</p>	1.510.600	780,16		
4	25(12)	<p>Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di (erofici 194 e 198 del testo unico delle leggi sanitarie ed art.24 del D.P.R. 10 giugno 1955 n°854):</p>				
25		<p>a) stabilimenti termali-bainari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie D.P.R. 24 luglio 1977 n°616 art.27 lettera a. b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano, anche separatamente, la radio terapia e la radium terapia. D.P.R. 14 gennaio 1972, n°4, art.1 2° comma lettera e. NOTA: sono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali e fanghi sia naturali sia artificiali; i suddetti stabilimenti si dicono bainari se in essi i bagni costituiscono la cura fondamentale. Non sono soggette a tassa per effetto dell'art.239 della L.R. N°10 del 10/6/2001, le variazioni di soggetti a qualunque titolo (responsabili della gestione amministrativa tecnica e sanitaria).</p>	3.019.540	1.559,46	1.510.600	780,16
			4.020.520	2.076,43	2.010.260	1.038,21

(1) Importi in vigore per l'anno 2002. Per l'anno 2003 e 2004 va calcolato l'ulteriore riduzione del 17% annuo fino alla concorrenza della misura massima di riduzione del 61%.

Numero d'ordine D.P.R. 61/121 D.P.R. 728/11	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio Tariffa ridotta del 17% (1) Lire	Tassa annuale, Tariffa ridotta del 17% (1) Lire	Tariffa in Euro	Tariffa in Euro
5	<p>INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA</p> <p>Detta variazione devono essere solo comunicata dalle strutture interessate, contestualmente, alla regione ed alla azienda unità sanitaria locale (USL) competente ed hanno effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della regione stessa.</p> <p>Al sensi dell'art.196 del testo unico delle leggi sanitarie, i dottor autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura:</p> <p>1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 Volt.....£448.000</p> <p>2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt.....£:83.000</p> <p>Eu. 231,37</p> <p>Eu. 94,51</p> <p>I possessori di 2 o più apparecchi di ciascuna delle categorie 1) e 2) sono tenuti al pagamento dell'intera tassa di ispezione per il primo e della metà della tassa per ciascuno degli altri.</p> <p>Alla stessa tassa di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso di quello terapeutico.</p> <p>Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e di ispezione gli ambulatori del servizio sanitario nazionale, gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché gli enti pubblici di assistenza, gli istituti scientifici soltanto per gli apparecchi di radioterapia e di radiumterapia da essi utilizzati.</p> <p>Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</p>				
27	<p>Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza osteiatrica (art.183 del testo unico delle leggi sanitarie e art.23 del D.P.R. 10 giugno 1955 n°854):</p> <p>1) per le case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza osteiatrica:</p> <p>- se l'istituto ha non più di 50 posti letto</p> <p>- se l'istituto ha non più di 100 posti letto</p> <p>- se l'istituto ha più di 100 posti letto</p> <p>2) Scoperto ai sensi art.9 Legge regionale 7 giugno 1999 n°7.</p> <p>NOTA: sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.</p>	<p>2.322.340</p> <p>5.355.160</p> <p>13.384.560</p>	<p>1.199,39</p> <p>2.769,71</p> <p>6.912,58</p>	<p>600,12</p> <p>1.382,65</p> <p>3.456,11</p>	

Numero d'ordine	D.P.R. 61/121 (D.P.R. 72/641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilsacio, Tariffa ridotta del 17% (1) Litre	Tariffe in Euro	Tassa annuale, Tariffa ridotta del 17% (1) Litre	Tariffa in Euro
		Sono esenti dal pagamento della tassa le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (Legge n. 833/1978), degli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché degli enti pubblici di assistenza. Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.				
6	Sospesa	art.9 Legge regionale 7 giugno 1999 n°7.				
7	Sospesa	art.15 Legge regionale 12 gennaio 2001 n°2.				
8	Sospesa	art.9 Legge regionale 7 giugno 1999 n°7.				
9	Sospesa	art.9 Legge regionale 7 giugno 1999 n°7.				
10	Sospesa	art.9 Legge regionale 7 giugno 1999 n°7.				
11	Sospesa	art.9 Legge regionale 7 giugno 1999 n°7.				
12	Sospesa	art.9 Legge regionale 7 giugno 1999 n°7.				
13	Sospesa	art.9 Legge regionale 7 giugno 1999 n°7.				
14	Sospesa	art.9 Legge regionale 7 giugno 1999 n°7.				



TITOLO II

CACCIA E PESCA

Numero d'ordine	D.P.R. 61/121 (D.P.R. 72/641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilsacio, Tariffa ridotta del 17% (1) Litre	Tariffe in Euro	Tassa annuale, Tariffa ridotta del 17% (1) Litre	Tariffa in Euro
15	51	Licenza di appostamento fissa di caccia; L.n. 157 del 11/02/1992. Legge regionale 2 maggio 1995 n. 17 art.23 e 41.	179.280	92,59	179.280	92,59
16	52	Concessione di costituzione di: 1) azienda faunistico-venatoria e aziende agro-turistichè -venatorie (per ogni ettaro o frazione di esso) Legge regionale 2 maggio 1995 n.17 art.32 e 41.	10.088	5,20	10.088	5,20

(1) importi in vigore per l'anno 2002. Per l'anno 2003 e 2004 va calcolato l'ulteriore riduzione del 17% annuo fino alla concorrenza della misura massima di riduzione del 61%.

Handwritten signature or initials.

Numero d'ordine	D.P.R. 61/21 (D.P.R. Z96/41)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio, Tariffa ridotta del 17% (1)	Tariffa In Euro	Tassa annuale, Tariffa ridotta del 17% (1) Lire	Tariffa In Euro
		<p>2) centro privato di produzione della fauna allo stato naturale L. n.157 del 1/102/1992. Legge regionale 2 maggio 1995 n.17 art.16 e 41. NOTA: Per le aziende faunistico-venatorie e per le aziende agro-turistico-venatorie per ogni 100 lire pari a Euro 0,0516 di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100, pari a Euro 0,0516 che dovrà essere versata contestualmente alla tassa. (Legge regionale 02/05/1995 n.17 art.41).</p> <p>Le tasse debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. La concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla L. n.157 del 1/102/1992 e dalla Legge regionale 02/05/1995 n.17 e successive modificazioni. Le tasse di concessione per le aziende faunistico-venatorie e per le aziende agro-turistico-venatorie, situate nelle zone montane e per quelle classificate tali ai sensi della Legge 26/07/1952 n.591 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ridotte a 1/8. Qualora le suddette aziende siano situate in zone avvantaggiate, riconosciute tali ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della Direttiva 75/268/CEE, e successive modificazioni, ovvero nelle zone depresse di cui alla Legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni, le relative tasse sono ridotte a 1/4. (Legge regionale 2/5/1995 n.17 art.41, Legge regionale 18 maggio 1998 n.14 art.34).</p>	894,740	462,09	894,740	462,09
17		<p>Abilitazione all'esercizio venatorio con fucile. Legge regionale 2 maggio 1995 n. 17 art.21 e Legge regionale 7 giugno 1999 n.7 art.8 c.11. - L. n.157 del 1/102/1992. NOTA: il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa. Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. La rinovuta del versamento deve essere allegata al fascicolo per l'esercizio venatorio. Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa. L'esercizio dell'attività venatoria è disciplinato dall'art. 12 della Legge 11/02/1992 n. 157 e dall'art.20 Legge regionale 02/05/1995 n.17.</p>	107,070	56,30	107,070	56,30

(1) Importi in vigore per l'anno 2002. Per l'anno 2003 e 2004, va calcolato l'ulteriore riduzione del 17% annuo fino alla concessione della misura inaspettata di riduzione del 51%

Numero d'ordine	D.P.R. 61/121 (D.P.R. 7286/1)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio Tariffa dovuta del 17% (1) Lire	Tariffa in Euro	Tassa annuale, Tariffa ridotta del 17% (1) Lire	Tariffa in Euro
18	54	<p>Licenza per la pesca nelle acque interne: Legge regionale 7 dicembre 1990 n.87 artt.8,9 e 44. Tipo A: Licenza per la pesca professionale o di mestiere Tipo B: Licenza per la pesca sportiva o dilettantistica Le licenze di pesca hanno validità sei anni. Nel caso di smarrimento o di distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e soprattassa. I cittadini stranieri ed italiani residenti all'estero possono esercitare la pesca "tipo B" nelle acque interne della regione previo il suo versamento dell'importo relativo alle tasse di concessione regionale e alla soprattassa previste dalla norme regionali. Durante l'esercizio della pesca gli interessati devono essere muniti dell'attestazione del citato versamento nonché del passaporto o altro documento valido per l'accantonamento della residenza all'estero. Il versamento suddetto consente l'esercizio della pesca per tre mesi. Legge regionale 22/6/99 n. 9 articolo 43 comma 1 e successive modifiche. NOTA Per i residenti nei comuni montani e per quelli residenti nei comuni facenti parte delle comunità montane e per i residenti nei territori montani dei comuni esclusi ai sensi dell'art.28 della L.142/1990, la tassa di concessione per l'esercizio della pesca di tipo B è ridotta del 50 per cento. Alle tasse sopraindicate è aggiunta la soprattassa annuale di: Euro 47.000 per la licenza di tipo A.....Euro 24,27 Euro 26.000 per la licenza di tipo B.....Euro 13,43 Il versamento della tassa e della soprattassa annuale deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio. Qualora durante un intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca, il tributo (tassa e soprattassa) non è dovuto.</p>	101.260 51.490	52,30 26,58	101.260 51.490	52,30 26,58
19	Sopresca	art.9 Legge regionale 7 giugno 1999 n°7.	268.920	138,89	138.120	70,30
20	174	<p>Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con esse collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli abitativi (art.15, 2° comma, e art.9, ultimo comma, della Legge 10 maggio 1976, n°319). D.P.R. 16 gennaio 1972, n°11 art.1. D.P.R. 24 luglio 1977, n°516, art.100. NOTA: per gli insediamenti abitativi si intendono anche quelli adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</p>	268.920	138,89	138.120	70,30

(1) Importi in vigore per l'anno 2002. Per l'anno 2003 e 2004 va calcolato l'ulteriore riduzione del 17% annuo fino alla concorrenza della misura massima di riduzione del 51%

Numero d'ordine	D.P.R. (D.P.R. 729641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio: Tariffa ridotta del 17% (1)	Tariffa in Euro	Tassa annuale, Tariffa ridotta del 17% (1)	Tariffa in Euro
21	Sospesa	art.8 Legge regionale 7 giugno 1989 n°7.	Lire		Lire	
TITOLO III						
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA						
Numero d'ordine	D.P.R. (D.P.R. 72841)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio: Tariffa ridotta del 17% (1)	Tariffa in Euro	Tassa annuale, Tariffa ridotta del 17% (1)	Tariffa in Euro
22	Sospesa	art.9 Legge regionale 7 giugno 1989 n°7.	Lire		Lire	
23	95(6/a)	<p>Licenze per aprire e condurre agenzie di viaggio nei comuni con popolazione:</p> <p>a) fino a 10.000 abitanti</p> <p>b) da 10.001 a 20.000 abitanti</p> <p>c) da 20.001 a 50.000 abitanti</p> <p>d) da 50.001 a 100.000 abitanti</p> <p>e) da 100.001 a 500.000 abitanti</p> <p>f) superiore a 500.000 abitanti</p> <p>Legge 17 maggio 1983, n°217 art.9. Legge regionale 27/01/2000 n. 10:</p> <p>NOTA: il rilascio delle autorizzazioni a persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato al nulla-osta dello stato, sentita la regione.</p> <p>Non hanno bisogno dell'autorizzazione i soggetti di cui all'art.1 comma 2 e 3 della Legge regionale 27 gennaio 2000 n.10 e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento della tassa.</p> <p>L'apertura di filiali di agenzie principali aventi sede nella regione ovvero in altre regioni o in uno Stato dell'Unione Europea, è soggetta a preventiva comunicazione alla provincia competente per territorio, contenente gli estremi dell'autorizzazione relativa all'agenzia principale, i requisiti di cui all'art.7, comma 1 lettere a) e f) della Legge regionale 27 gennaio 2000 n.10 riferiti ai locali nei quali si intende condurre l'attività della filiale e la documentazione prevista dall'art.8 comma 2, lettera c) della legge regionale su citata.</p> <p>In caso di agenzie principali con uno o più filiali situate nella stessa regione gli interessati dovranno corrispondere solo la tassa regionale dovuta per l'agenzia principale nella misura di cui alla lett. f) (D. lgs 22 giugno 1981 n.230, Legge regionale 27 gennaio 2000 n.10 art.6 c.3).</p>	194.340 322.040 645.740 906.120 1.606.890 2.677.690	84,87 166,32 333,50 489,96 829,88 1.382,85	83.000 164.340 322.040 484.720 806.100 1.339.620	42,87 84,87 166,32 260,34 415,80 691,86

(1) Importi in Valore per l'anno 2002. Per l'anno 2003 e 2004 va calcolato l'ulteriore riduzione del 17% annuo fino alla concorrenza della misura massima di riduzione del 61%.

Numero d'ordine	D.P.R. 61/121 (D.P.R. 72/841)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rila scio. Tariffa ridotta del 17% (1) Lire	Tariffa in Euro	Tassa annuale. Tariffa ridotta del 17% (1) Lire	Tariffa in Euro
		<p>L'autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni (art.9, comma 5, Legge n.217/1983).</p> <p>I mutamenti relativi alla titolentà dell'agenzia di viaggi e turismo o alla ragione sociale comportano il pagamento della tassa di rila scio (art.12 c.2 Legge regionale 27 gennaio 2000 n.10).</p> <p>Le tasse di rila scio ed annuali sono dovute in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.</p> <p>Le tasse annuali deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</p>				

**TITOLO IV
FIERE E MERCATI**

Numero d'ordine	O.P.R. 61/121 (O.P.R. 72/841)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rila scio. Tariffa ridotta del 17% (1) Lire	Tariffa in Euro	Tassa annuale. Tariffa ridotta del 17% (1) Lire	Tariffa in Euro
24	Sospesa	art.9 Legge regionale 7 giugno 1999 n°7.				
24 bis	Sospesa	art.13 Legge regionale 16 febbraio 2000 n°12.				

**TITOLO V
AGRICOLTURA**

Numero d'ordine	D.P.R. 61/121 (O.P.R. 72/841)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rila scio. Tariffa ridotta del 17% (1) Lire	Tariffa in Euro	Tassa annuale. Tariffa ridotta del 17% (1) Lire	Tariffa in Euro
25	Sospesa	art.9 Legge regionale 7 giugno 1999 n°7.				
26	Sospesa	art.9 Legge regionale 7 giugno 1999 n°7.				
27		<p>Abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi. Legge 16 dicembre 1985, n°752, art.17. Legge regionale 16/12/1988 n.82 art.19. Tariffa aggiornata ai sensi dell'art.26 della Legge regionale 10 maggio 2001 n°11.</p>	166.000	85,73	166.000	85,73

(1) Importi in vigore per l'anno 2002. Per l'anno 2003 e 2004, va calcolato l'ulteriore riduzione del 17% annuo fino alla concorrenza della misura massima di riduzione del 51%.

Numero d'ordine	D.P.R. 81/1921 (D.P.R. 726/41)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio. Tariffa ridotta del 17% (1) Lire	Tariffa in Euro	Tassa annuale. Tariffa ridotta del 17% (1) Lire	Tariffa in Euro
		NOTA: Il versamento della tassa di rilascio e di rinnovo ha validità annuale. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tessierino di idoneità. Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di rifiuti sui fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, ed i raccoglitori che, conorziati, al sensi dell'art. 4 della Legge n° 752/85, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.				

TITOLO VI

ACQUE MINERALI E TERMALI - CAVE E TORBIERE

Numero d'ordine	D.P.R. 81/1921 (D.P.R. 726/41)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio. Tariffa ridotta del 17% (1) Lire	Tariffa in Euro	Tassa annuale. Tariffa ridotta del 17% (1) Lire	Tariffa in Euro
28	163/99/1	Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali: Regio Decreto 29 luglio 1927, n° 1443 articoli 4 e 5 e successive modifiche di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1965, n° 620, articoli 1 e 2. D.P.R. 14 gennaio 1972, n° 2, art. 1, lettera a). D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616, art. 61. Legge regionale 26 giugno 1980 n. 80: NOTA Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo.	288.920	136,89		
29	165/101	Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali, di cui sopra (art. 8 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n° 1443): D.P.R. 14 gennaio 1972, n° 2, art. 1 lettera a). D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616, art. 61. Legge regionale 26 giugno 1980 n. 80.	1.339.620	691,86		
30	167/103	Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (art. 27 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n° 1443). D.P.R. 14 gennaio 1972, n° 2, art. 1, lettera a). D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616, art. 61.	1.339.620	691,86		

(1) Imposti in vigore per l'anno 2002. Per l'anno 2003 e 2004 va calcolato l'ulteriore riduzione del 17% annuo fino alla concorrenza della misura massima di riduzione del 51%

Numero d'ordine	D.P.R. 81/121 (D.P.R. 726/11)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio Tariffa ridotta del 17% (1) Lire	Tariffa in Euro	Tassa annuale Tariffa ridotta del 17% (1) Lire	Tariffa in Euro	Tariffa in Euro
31	Sospesa	art.8 Legge regionale 7 giugno 1999 n°7.					
32	169	Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali: Regio Decreto 29 luglio 1927, n°1443 art.14 e seguenti, Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n°620 art.5. D.P.R. 14 gennaio 1972, n°2, art.1, lettera a), D.P.R. 24 luglio 1977, n°616, art.61, Legge regionale 28/06/80 n.90. NOTA Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo.	2.677.580	1.382,85			
33	170	Concessione per la coltivazione di cave e tritieri della regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprende in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (art.45, 2° comma del Regio Decreto 29 luglio 1927, n°1443, sostituito dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n°628 art.7. D.P.R. 14 gennaio 1972, n°2, art.1 lettera a), D.P.R. 24 luglio 1977, n°616, art.62. NOTA : Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.	537.840	277,77			

TITOLO VII

TRASPORTI, NAVIGAZIONE E PORTI LAGUALI

Numero d'ordine	D.P.R. 81/121 (D.P.R. 726/11)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio Tariffa ridotta del 17% (1) Lire	Tariffa in Euro	Tassa annuale Tariffa ridotta del 17% (1) Lire	Tariffa in Euro	Tariffa in Euro
34	Sospesa	art.8 Legge regionale 7 giugno 1999 n°7.					
35	Sospesa	art.8 Legge regionale 7 giugno 1999 n°7.					
36	Sospesa	art.8 Legge regionale 7 giugno 1999 n°7.					
37	Sospesa	art.8 Legge regionale 7 giugno 1999 n°7.					
38	Sospesa	art.8 Legge regionale 7 giugno 1999 n°7.					
39	Sospesa	art.8 Legge regionale 7 giugno 1999 n°7.					



(1) Importi in vigore per l'anno 2002. Per l'anno 2003 e 2004 va calcolato l'ulteriore riduzione del 17% annuo fino alla concorrenza della misura massima di riduzione del 61%.

INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA

Numero d'ordine	D.P.R. 81/21 (D.P.R. 726/41)	Descrizione dell'atto	Tassa di rilascio Tariffa ridotta del 17% (*) Lire	Tariffa in Euro	Tassa annuale Tariffa ridotta del 17% (*) Lire	Tariffa in Euro
40	184(110)	<p>Concessione per servizi pubblici - di interesse regionale - di autotrasporto di merci, rilasciata ai sensi dell'art.7 della Legge 20 giugno 1935, n° 1349, sostituito dall'art.60 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n°771, nonché dall'art.14 della Legge 16 marzo 1966, n°413: per ogni veicolo, comprese le appendici, e per ogni rifornimento di qualsiasi tipo, cui si riferisce la concessione:</p> <p>a) portata sino a 35 q.li</p> <p>b) prieta oltre 35 q.li</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n° 5, art. 1 lettera b).</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n° 816, art.84.</p> <p>NOTA: Nel caso di passaggio di proprietà di un autoveicolo per il quale sia stata data la concessione per trasporto di merci, il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve richiedere ed ottenere altra apposita concessione con il relativo pagamento della tassa.</p> <p>La sopraindicata tassa è anche dovuta per i noleggi di automobili per trasporto di merci senza conducente.</p> <p>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</p>	83.000 109.560	42,87 56,58	83.000 109.560	42,87 56,58
41	185(111)	<p>Concessione, tanto provvisoria che definitiva di servizi pubblici automobilistici - di interesse regionale - per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (art.1 e 2 della Legge 28 settembre 1939, n°1822, e articoli 45 e 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n°771):</p> <p>1) autoservizi con frequenza giornaliera</p> <p>2) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana</p> <p>3) Autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana</p> <p>4) Concessioni di servizi automobilistici di gran turismo:</p> <p>a) autoservizi con frequenza giornaliera</p> <p>b) autoservizi con frequenza a quattro giorni per settimana</p> <p>c) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana</p> <p>5) autoservizi a carattere esclusivamente operato e per studenti e per ciascun anno di durata della concessione</p> <p>6) autoveicoli concessi per breve periodo di tempo, in occasione di particolari contingenze:</p> <p>a) per il primo giorno di validità</p>	630.800 390.140 128.050	325,78 198,33 66,44	630.800 380.140 128.850	325,78 198,33 66,44
			380.140 230.740 78.020	198,33 119,17 40,29	380.140 230.740 78.020	198,33 119,17 40,29
			15.770	8,14		
			19.920	10,29		

(*) Importi in vigore per l'anno 2002. Per l'anno 2003 e 2004 va calcolato l'ulteriore riduzione del 17% annuo fino alla concorrenza della massima riduzione del 51%

Numero d'archivio	D.P.R. 61/121 (D.P.R. 72/041)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di riscatto Tariffa ridotta del 17% (1) Litr.	Tariffa in Euro	Tassa annuale Tariffa ridotta del 17% (1) Litr.	Tariffa in Euro
		<p>b) per ogni giorno ulteriore di validità D.P.R. 14 gennaio 1972, n°5, art.1, secondo comma, lettera b). D.P.R. 24 luglio 1977, n°516, art.84.</p> <p>NOTA: Per le concessioni tanto provvisorie che definitive, autorizzanti l'esercizio di autolinee per periodi non superiori al semestre, la misura della tassa è ridotta a metà. La tassa annuale è dovuta soltanto per le concessioni aventi durata superiore ad un anno.</p> <p>Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche dell'art.12 della Legge 28 settembre 1939, n°1822. I concessionari sono, inoltre, tenuti, ai sensi della Legge 28 settembre 1939, n°1822, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:</p> <p>1) se di competenza regionale per ogni giorno di effettivo servizio: a) da 1 a 20 Km..... £ 540 Eu 0.231 b) da 20,01 a 40 Km..... £ 1.328 Eu 0.89 c) da 40,01 a 60 Km..... £ 2.656 Eu 1.38 d) da 60,01 a 80 Km..... £ 4.482 Eu 2.32 e) oltre 80 Km..... £ 8.840 Eu 3.43</p> <p>2) se di competenza comunale, per ogni giorno di effettivo servizio... £ 830 Eu 0.43</p> <p>La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</p>	8.300	4,29		
42	Sospesa	art.9 Legge regionale 7 giugno 1989 n°7.				
43	Sospesa	art.9 Legge regionale 7 giugno 1989 n°7.				
44	Sospesa	art.9 Legge regionale 7 giugno 1990 n°7.				
45	Sospesa	art.9 Legge regionale 7 giugno 1989 n°7.				
46	Sospesa	art.9 Legge regionale 7 giugno 1999 n°7.				

(1) Importi in vigore per l'anno 2002. Per l'anno 2003 e 2004 va calcolato l'ulteriore riduzione del 17% annuo fino alla concorrenza della misura massima di riduzione del 61%

TITOLO VIII
ARTIE MESTIERI

Numero d'ordine	D.P.R. 6/1/21 (D.P.R. 72/841)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa di rilascio. Tariffa ridotta del 17% (1)	Tariffa in Euro	Tassa annuale Tariffa ridotta del 17% (1)	Tariffa in Euro
47	Sospesa	art.9 Legge regionale 7 giugno 1989 n°7.	Lire		Lire	

INDICE DELLA TARIFFA

- TITOLO I - Igiene e sanità
 - TITOLO II - Caccia e pesca
 - TITOLO III - Turismo e industria alberghiera
 - TITOLO IV - Fiere e mercati omesse
 - TITOLO V - Agricoltura
 - TITOLO VI - Acque minerali e termali - cave e torbiere
 - TITOLO VII - Trasporti, navigazione e porti lacuali
 - TITOLO VIII - Arti e Mestieri omesse
- (nn. 1-14)
(nn. 15-21)
(nn. 22-23)
(n.24-24 bis)
(nn. 25-27)
(nn. 28-33)
(nn. 34-46)
(n.47)



(1) Imposti in vigore per l'anno 2002. Per l'anno 2003 e 2004, va calcolato l'ulteriore riduzione del 17% annuo fino alla concorrenza della misura massima di riduzione del 61%.

Handwritten signature or initials in the top right corner.